APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI REGOLARI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI DEL BRASILE, CONCLUSO A ROMA IL 25 GENNAIO 1951

Art. 10

Ogni controversia fra le Parti Contraenti, circa l'interpretazione o applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, che non sia soggetta alle norme prescritte nel Capitolo XVIII della Convenzione di Chicago e che non possa essere risolta attraverso consultazione dirette, sara' sottoposta al giudizio di una Corte arbitrale, Organo od Ente, a scelta delle medesime Parti Contraenti. Nel caso questi procedimenti non siano possibili, sara' sottoposta al giudizio di una Corte arbitrale, composta di tre membri; due di questi saranno nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti Contraenti, mentre il terzo sara' designato dal Presidente del Consiglio dell'Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale, che lo scegliera' tra gli arbitri che non abbiano la nazionalita' di una delle Parti Contraenti, sulla lista tenuta secondo i regolamenti dell'O.A.C.I. Le Parti Contraenti s'impegnano conformarsi alle sentenze arbitrali che, in ogni caso, dovranno considerarsi come definitive.

Versione in vigore dal 7 agosto 1952, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951
Estremi	Legge 27 maggio 1952, n. 899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-relativo-ai-trasporti-aerei-1952/art-10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it